

Codice A1404B

D.D. 15 settembre 2022, n. 1653

DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022: approvazione schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 fino al 31.12.2022.



ATTO DD 1653/A1404B/2022

DEL 15/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

OGGETTO: DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022: approvazione schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 fino al 31.12.2022.

Premesso che:

- il ruolo assunto negli ultimi anni dalla farmacia di comunità quale presidio sanitario di prossimità, con il consolidarsi dei servizi intrapresi durante il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, è diventato sempre più ampio in funzione delle esigenze sanitarie della popolazione;
- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, sul presupposto che l'esecuzione delle prestazioni vaccinali anti SARS-CoV-2 in farmacia risponde all'esigenza di assicurare un servizio assistenziale di prossimità, intercettando le esigenze di salute dei cittadini sul territorio;

visti:

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;
- l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 22, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 maggio 2022, n. 52, ha previsto che all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa"».

- la DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 con cui è stato recepito l'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed approvati gli indirizzi relativi al Protocollo integrativo di cui alla DGR n. 28-3039 del 26.03.2021 per la campagna di vaccinazione anti Covid-19;

- la Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, con cui, in attuazione alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021;

- le disposizioni in materia di somministrazione di vaccini Covid in farmacia, di cui all'art. 1 comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che sono state prorogate per l'anno 2022 dall'art. 12 del DL n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito nella legge n. 11 del 18 febbraio 2022, nonché ribadite dal citato art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 24/2022 che ha innovato la disciplina sulla "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153/2009;

- il protocollo integrativo sottoscritto in data 25 marzo 2022 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1 ° aprile 2022 al 30 giugno 2022;

- la DGR n. 35-4850 del 31 marzo 2022 che ha recepito il sopra citato Protocollo;

- il protocollo integrativo sottoscritto in data 20 luglio 2022 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1 ° luglio 2022 al 15 settembre 2022;

- la DGR n. 5-5269 del 28 giugno 2022 che ha recepito il sopra citato Protocollo;

- la Deliberazione n. 9-5555 del 5 settembre 2022 con cui la Giunta Regionale ha recepito il Protocollo d'intesa del 28 luglio 2022, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, relativo tra l'altro alla somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-sars-cov-2;

considerato che:

- la stessa DGR n. 9-5555 ha stato dato mandato alla Direzione Sanità e Welfare di procedere al rinnovo fino al 31.12.2022 delle condizioni stabilite per la vaccinazione anti SARS CoV 2 nelle farmacie da ultimo con il protocollo integrativo del 20 giugno 2022 recepito con D.G.R. n. 5-5269 del 28 giugno 2022;

- la sopra citata deliberazione ha dato atto che alla spesa prevista, con riferimento al periodo dal 16.09.2022 al 31.12.2022, per la vaccinazione contro il SARSCoV-2 19 in farmacia stimata in euro 200.000 circa (considerando circa 1500 dosi settimanali per 15 settimane), si farà fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui all'art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato, nonché, in caso di eventuale incapienza, con le risorse residue libere da vincoli giuridici della Farmacia dei Servizi di cui all'art. 1 commi 403 e 406 della L. 205/2017 ed e all'Intesa Stato Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019 (Impegni 2019/6734, 2019/11875 e 2020/11977);

preso atto della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 38309 del 07.09.2022, ad oggetto "Utilizzo dei vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente *Original/Omicron* B.A. 1 nell'ambito campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19";

ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all'approvazione, in attuazione alla DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022, ai fini della successiva stipula e sottoscrizione, dello schema di Protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna vaccinale anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), prevedendo la proroga sino al 31/12/2022 del precedente protocollo sottoscritto in data 20 giugno 2022;

tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 633/1972;
- D.Lgs. 502/1992;
- D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009;
- art. 1, comma 471, della legge 178/2020 e s.m.i;
- art. 20 comma 2 lett. h) del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, , conv. in L. n. 69 del 21 maggio 2021;
- Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, conv. in L. n. 11 del 18 febbraio 2022;
- D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, conv. in L. n. 3 del 21 gennaio 2022;
- D.L. n. 22 del 24 marzo 2022, conv. in L. n. 52 del 19 maggio 2022;
- DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021
- DGR n. 5-5269 del 28 giugno 2022

- DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022

DETERMINA

di provvedere all'approvazione, in attuazione alla DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022, ai fini della successiva stipula e sottoscrizione, dello schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna vaccinale anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), prevedendo la proroga sino al 31/12/2022 del precedente protocollo sottoscritto in data 20 giugno 2022;

di dare atto che, come previsto dalla DGR n. 9-5555 del 5 settembre 2022, alla spesa prevista, con riferimento al periodo dal 16.09.2022 al 31.12.2022, per la vaccinazione contro il SARSCoV-2 19 in farmacia stimata in euro 200.000 circa (considerando circa 1500 dosi settimanali per 15 settimane), si farà fronte con le risorse residue di cui al comma 2 bis dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, e con la quota corrispondente al riparto per la Regione Piemonte delle risorse di cui all'art. 12 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, previste a livello nazionale nell'importo totale di euro 4,8 milioni, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato, nonché, in caso di eventuale incapienza, con le risorse residue libere da vincoli giuridici della Farmacia dei Servizi di cui all'art. 1 commi 403 e 406 della L. 205/2017 ed e all'Intesa Stato Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019 (Impegni 2019/6734, 2019/11875 e 2020/11977);

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)
Firmato digitalmente da Laura Poggi

Allegato

PROTOCOLLO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FEDERFARMA PIEMONTE E ASSOFARM PIEMONTE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 FINO AL 31.12.2022

TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

E

FEDERFARMA Piemonte, rappresentata dal presidente, Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal Delegato regionale, Mario Corrado

PREMESSO CHE

- il ruolo assunto negli ultimi anni dalla farmacia di comunità quale presidio sanitario di prossimità, con il consolidarsi dei servizi intrapresi durante il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, è diventato sempre più ampio in funzione delle esigenze sanitarie della popolazione;

- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, su presupposto che l'esecuzione delle prestazioni vaccinali anti SARS-CoV-2 in farmacia risponde all'esigenza di assicurare un servizio assistenziale di prossimità, intercettando le esigenze di salute dei cittadini sul territorio;

Visti:

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

- l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52, ha previsto che all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione

comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa"».

- la DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 con cui è stato recepito l'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed approvati gli indirizzi relativi al Protocollo integrativo di cui alla DGR n. 28-3039 del 26.03.2021 per la campagna di vaccinazione anti Covid-19;
- la Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, con cui, in attuazione alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021;
- le disposizioni in materia di somministrazione di vaccini Covid in farmacia, di cui all'art. 1 comma 471 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che sono state prorogate per l'anno 2022 dall'art. 12 del DL n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito nella legge n. 11 del 18 febbraio 2022, nonché ribadite dal citato art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 24/2022 che ha innovato la disciplina sulla "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153/2009;
- il protocollo integrativo sottoscritto in data 25 marzo 2022 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1 ° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
- la DGR n. 35-4850 del 31 marzo 2022 che ha recepito il sopra citato Protocollo;
- il nuovo protocollo integrativo sottoscritto in data 20 luglio 2022 tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti covid 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" con validità dal 1 ° luglio 2022 al 15 settembre 2022;
- la DGR n. 5-5269 del 28 giugno 2022 che ha recepito il sopra citato Protocollo;
- la Deliberazione n. 9-5555 del 5 settembre 2022 con cui la Giunta Regionale ha recepito il Protocollo d'intesa del 28 luglio 2022, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, relativo tra l'altro alla somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-sars-cov-2;
- vista la stessa DGR con la quale è stato dato mandato alla Direzione Sanità e Welfare di procedere al rinnovo fino al 31.12.2022 delle condizioni stabilite per la vaccinazione anti Sars CoV 2 nelle farmacie da ultimo con il protocollo integrativo del 20 giugno 2022 recepito con D.G.R. n. 5-5269 del 28 giugno 2022;
- la Circolare del Ministero della Salute prot n. 38309 del 07.09.2022 ad oggetto Utilizzo dei vaccini a m-RNA nella formulazione bivalente *Original/Omicron* B.A.1 nell'ambito campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Esecuzione delle attività vaccinali anti-SARS-CoV-2

1. La somministrazione dei vaccini è eseguita da farmacisti abilitati a seguito del superamento di apposito corso e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità.
2. La somministrazione di vaccini è eseguita previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario e della scheda anamnestica per la valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a sottoporsi alla vaccinazione, compresa la verifica dell'assenza di sintomatologie febbrili in atto.
3. Le attività di vaccinazione, da eseguirsi preferibilmente dietro appuntamento, sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne. È, comunque, possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa.
4. Ai fini dell'offerta di servizi sanitari da parte delle farmacie di cui all'art. 1, comma 2, lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia. L'esecuzione delle vaccinazioni nelle richiamate aree, locali o strutture è autorizzata a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Si rimanda a quanto previsto dall'accordo quadro nazionale recepito con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, anche in riferimento ai requisiti minimi strutturali dei locali e alle misure di sicurezza degli assistiti.
6. Il farmacista abilitato, previa verifica della corretta conservazione del vaccino, somministra il vaccino nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo che verrà reso disponibile.
7. Il farmacista assicura la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verificano reazioni avverse immediate; in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, il farmacista fornisce l'occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso. In farmacia, sono comunque presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.
8. Eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione sono tempestivamente segnalate da parte del farmacista o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line disponibile sul sito dell'AIFA.

9. Il farmacista o il personale amministrativo sotto la supervisione del titolare o del direttore della farmacia assolve ad eventuali obblighi di comunicazione di dati previsti dalla normativa vigente afferenti all'esecuzione dei vaccini.
10. In caso di vaccinazione, sono, inoltre, previsti i seguenti adempimenti a carico della farmacia:
 - a) stabilire adeguati intervalli di somministrazione in farmacia tra una persona e l'altra al fine di sanificare adeguatamente le superfici di contatto;
 - b) eseguire la vaccinazione nei confronti dei target di popolazione ammissibili in farmacia previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti anche di età inferiore a 18 anni, nei limiti delle indicazioni regionali espresse in merito, con esclusione dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica/anafilattica;
 - c) secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero della Salute prot n. 38309 del 07.09.2022 la vaccinazione in farmacia è destinata esclusivamente alla somministrazione della prima dose booster nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni, e alla seconda dose booster nei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e negli operatori sanitari di qualunque età, fatta salva la possibilità di eseguire il ciclo primario esclusivamente ai fini dell'esaurimento delle dosi di vaccino monovalente eventualmente giacenti in farmacia;
 - d) verificare le condizioni di salute del soggetto che si sottopone a vaccinazione che non deve avere sintomatologia compatibile con il Covid-19, stati febbrili in atto e non deve essere positivo al test per SARS-CoV-2;
 - e) utilizzare adeguati sistemi di protezione individuale e verificare il rispetto da parte del cittadino delle misure di sicurezza e dei comportamenti igienici richiesti dal farmacista e preventivamente comunicati all'atto della prenotazione della vaccinazione;
 - f) rilasciare l'attestato di avvenuta vaccinazione.

Art. 2 – Logistica e messa a disposizione delle dosi vaccinali

1. il trasporto dei vaccini avverrà nel rispetto delle esigenze di conservazione degli specifici vaccini e delle normative vigenti in materia di distribuzione e conservazione dei medicinali, tra cui, in particolare, le "Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano" e il DM 6 luglio 1999;
2. per la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Piemonte e seguendo i correlati criteri di priorità;
3. le farmacie dovranno garantire la gestione ottimale dei vaccini messi a disposizione dalla Regione Piemonte, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e garantire la corretta conservazione e l'eventuale diluizione ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. Titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma informatica dedicata "FARMA VAX PIATTAFORMA VAX COVID 19", per le finalità del presente Protocollo, è l'Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, infra "Federfarma Piemonte", (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Sant'Anselmo n. 14.

Art. 3 – Remunerazione

1. la Regione Piemonte riconosce alle farmacie per l'attività di inoculo della singola dose vaccinale anti SARS-CoV-2 la somma di 6 euro, iva esente, per singola somministrazione e della quota di 3 euro, iva esente, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensive della registrazione sul sistema "Il Piemonte ti vaccina", della remunerazione per i DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali ed dei dispositivi medici necessari per far fronte alle eventuali emergenze e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente ad essa.
2. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972.

Art. 4 – Validità

Il presente Protocollo ha validità dal 16 Settembre 2022 al 31 Dicembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Mario Minola

Per Federfarma Piemonte, presidente, Massimo Mana

Per Assofarm Piemonte, il Delegato regionale, Mario Corrado
